



F A D A

Fondo Aziendale di Assistenza Sanitaria
per i dipendenti Nuovo Pignone
e società da essa controllate

Regolamento aggiuntivo applicativo dello Statuto

Edizione 2025

**Il presente Regolamento aggiuntivo applicativo
annulla e sostituisce in ogni sua parte il precedente Regolamento**

F A D A

Via F. Matteucci, 2 - 50127 Firenze
Cell. 342 9972504 - C.F. 94082590483
fada@bakerhughes.com - www.fondofada.it

FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Art. 1 Il presente regolamento definisce le modalità del funzionamento del Fondo aziendale di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Nuovo Pignone e delle società da essa controllate che aderiscono alla copertura sanitaria, per brevità denominato FADA – NUOVO PIGNONE, e disciplina le prestazioni dal medesimo fornite in conformità con lo Statuto per assicurare agli iscritti prestazioni sanitarie integrative al sistema sanitario nazionale.

Art. 2 Hanno diritto alle prestazioni del Fondo:

- i Soci di cui all'art. 5 dello Statuto
- il coniuge (incluse unioni civili L.76/2016) o convivente residente more-uxorio;
- i figli fiscalmente a carico fino al compimento del 26° anno di età, ovvero il 31.12 dello stesso anno.

Il Socio, con il pagamento di un premio annuo aggiuntivo, ha inoltre la possibilità di richiedere per i figlio/i fino al compimento del 26° anno di età, (ovvero il 31.12 dello stesso anno) l'estensione "eccezione figli plus" che consente la copertura assicurativa del

- figlio/i NON fiscalmente a carico convivente/i;

dove:

- per fiscalmente a carico si intende il cui reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superi quello previsto dalla normativa fiscale in vigore.
- per convivente si intende risultante dal Certificato di Stato di Famiglia.

Il socio può inoltre richiedere "variazione" della copertura del coniuge (incluse unioni civili L.76/2016) o convivente residente more-uxorio dandone comunicazione al FADA ed alla Compagnia Assicurativa tramite raccomandata a/r o PEC.

Il Fondo eroga agli iscritti aventi diritto due tipi di prestazioni sanitarie:

- interventi di assistenza sanitaria integrativa tramite una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione;
- una serie di interventi assistenziali/solidaristici erogati direttamente dal Fondo. Il diritto a queste prestazioni è subordinato al pagamento di una quota aggiuntiva "solidarietà".

Art. 3 L'iscrizione al Fondo presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche per le quali il Fondo provvederà a darne comunicazione, oltre che delle delibere degli organi sociali.

3.1 Adesione/Copertura:

Le iscrizioni al Fondo ed alla Solidarietà sono vincolanti fino al 31 Dicembre e sono tacitamente rinnovate di anno in anno salvo comunicazione di disdetta.

- **Dipendenti in forza non iscritti**

possono richiedere l'iscrizione registrandosi sul sito www.fondofada.it.

L'iscrizione e la copertura della Polizza Sanitaria decorrono dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

- **Neo-assunti**

l'iscrizione si richiede tramite registrazione sul sito www.fondofada.it.

La copertura della Polizza Sanitaria decorre dal primo giorno del mese di assunzione (es. Il Socio assunto il 20 Febbraio è coperto dal 1° Febbraio dello stesso anno).

3.2 Cancellazione, Cessazione del rapporto di lavoro, Decesso:

3.2.1 Cancellazione

dovrà essere comunicata entro il 31 Ottobre tramite le funzionalità del sito www.fondofada.it.

Unica eccezione per il Socio Neo-assunto, il quale può comunicarla entro 30 giorni dalla data di assunzione.

La cancellazione non dà diritto ad alcun rimborso del rateo di contributo ed inibisce una eventuale nuova iscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Con la cancellazione dal FADA decadono automaticamente anche l'iscrizione alla Solidarietà con la perdita delle relative coperture e prestazioni.

La cancellazione dalla Solidarietà dopo aver usufruito di un contributo nei 5 anni precedenti inibisce definitivamente una eventuale nuova iscrizione.

3.2.2 Cessazione del rapporto di lavoro con Nuovo Pignone

il Socio mantiene la copertura con l'applicazione delle trattenute fino alla fine del trimestre di riferimento (es. Il Socio che cessa il rapporto il 20 Aprile resta in copertura fino al 30 Giugno).

Il diritto alle prestazioni solidaristiche termina invece col mese di cessazione del rapporto stesso.

3.2.3 Decesso

In caso di decesso del Socio, venendo meno l'iscrizione, vengono a cessare anche TUTTE le coperture.

3.3 Estensione Eccezioni Figli Plus:

3.3.1 Il Socio può richiedere l'estensione copertura della Polizza Sanitaria "eccezione figli plus" indicate all'Articolo 2 solo ed esclusivamente tramite il sito www.fondofada.it.

La richiesta deve essere effettuata entro il 31 Dicembre, avrà decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

E' possibile far decorrere la copertura Eccezione Figli Plus durante l'anno, "estensione in corso d'anno", soltanto nei seguenti casi:

- Neo-assunti;
- Soci che hanno avuto una variazione al proprio stato di famiglia (matrimonio, unioni civili L.76/2016 o convivente residente more-uxorio).

La copertura decorrerà dalla data di assunzione o dalla data della variazione dello stato familiare SOLO se il socio invierà (sempre tramite il sito internet) documentazione che attesti la variazione/assunzione avvenuta nei 30 giorni precedenti. E' comunque richiesta l'intera quota annuale e, anche in questo caso, l'estensione é tacitamente rinnovata di anno in anno.

3.4 Aspettativa non retribuita:

I Soci che per qualsiasi ragione vengono collocati in aspettativa non retribuita avranno nell'ultimo cedolino utile le trattenute delle rate mensili fino al 31 Dicembre dell'anno in corso per tutti gli istituti in essere. Dopo questo termine il Socio sarà considerato "cessato" e non dovrà quindi essere riattivata nessuna trattenuta nel momento in cui lo stesso rientrerà in servizio. Il dipendente, se lo vorrà, ed entro 30 giorni dal rientro in servizio, potrà richiedere di nuovo l'adesione al Fondo ed ai relativi istituti.

Art. 4

La disponibilità finanziaria del FADA – NUOVO PIGNONE è costituita dai contributi a carico dei lavoratori iscritti al Fondo nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione del Fondo, nonché dal contributo aziendale stabilito con contratto integrativo aziendale firmato dalla Direzione Aziendale e dalla R.S.U.

La Società Nuovo Pignone e le società controllate effettuano mensilmente, in occasione della liquidazione delle competenze, la trattenuta dei contributi a carico dei soci e provvederanno a

versarli come previsto all'art. 8 dello Statuto, al FADA su un c/c bancario indicato dal Fondo stesso entro e non oltre il 20° giorno del mese successivo.

Ogni iscritto è tenuto a verificare che le trattenute relative alle prestazioni FADA a cui ha aderito siano regolarmente processate nel cedolino paga a cura del Gestore incaricato dall'Azienda. In caso di omissione delle trattenute FADA, l'iscritto deve immediatamente segnalarlo al FADA per le opportune verifiche.

Il corretto versamento dei contributi dovuti costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle relative prestazioni.

Art. 5 Le spese relative al funzionamento degli organi del FADA sono a carico del bilancio del Fondo, mentre le spese di gestione delle prestazioni previste dalla polizza sanitaria sono a carico della Compagnia di Assicurazione.

ELEZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI DEL FONDO

Art. 6 L'assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Probiviri e per l'approvazione della Commissione Elettorale è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, con le modalità di cui all'art. 11 dello statuto, almeno 30 giorni prima della data stabilita per il loro svolgimento, attraverso comunicato da affiggere alle bacheche aziendali.

La comunicazione deve contenere modalità e norme per la presentazione delle candidature e per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Probiviri.

Della convocazione delle assemblee va data comunicazione alla Direzione Aziendale negli stessi termini temporali.

Art. 7 Possono candidarsi, per il Consiglio di amministrazione, i Soci in essere al momento della convocazione dell'assemblea, salvo decadere automaticamente dalla candidatura in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Hanno diritto al voto per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio dei Probiviri, i Soci in essere al momento della convocazione della assemblea, salvo decadere automaticamente dal voto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

A seguito della delibera del Consiglio di amministrazione del 21 Ottobre 2016, e con decorrenza dall'esercizio sociale 2017-2020, la candidatura e l'incarico per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Probiviri non prevedono la sovrapposizione con altri incarichi o compiti svolti dai Soci nell'ambito del CRAL e delle Organizzazioni Sindacali.

Art. 8 Ogni candidatura, firmata per accettazione dal socio candidato, va presentata alla Commissione Elettorale prevista all'art. 17 dello Statuto. I tempi per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Commissione Elettorale.

Art. 9 La elezione del Consiglio di amministrazione si tiene, con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto, attraverso collegi così individuati:

Collegio n. 1 sede di Firenze	-	da 5 a 9 consiglieri
Collegio n. 2 sede di Bari	-	da 1 a 2 consiglieri
Collegio n. 3 sede di Vibo	-	da 1 a 2 consiglieri
Collegio n. 4 sede di Massa	-	da 1 a 2 consiglieri
Collegio n. 5 sede di Talamona	-	da 1 a 2 consiglieri

Art. 10 Le elezioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Probiviri si svolgono a scrutinio segreto, in concomitanza in tutti gli stabilimenti del Nuovo Pignone, esprimendo solo 1 preferenza.

Art. 11 Le operazioni di voto e di scrutinio sono coordinate dalla Commissione Elettorale, che si avvarrà della collaborazione dei delegati della R.S.U.

Art. 12 Il Consiglio di amministrazione deve insediarsi entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti per eleggere il Comitato di Presidenza, con le modalità di cui all'art. 25 dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri deve insediarsi entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti per eleggere il Presidente, con le modalità di cui agli artt. 30 e 31 dello Statuto.

INTERVENTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Art. 13 Ai sensi dell'articoli 4 e 8 dello Statuto gli "interventi di assistenza sanitaria integrativa" sono gestiti con le modalità e termini previsti dalla polizza sanitaria stipulata con la Compagnia di Assicurazione. La polizza sanitaria e la relativa copertura assicurativa ha validità annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno solare.

Art. 14 Al completamento di un evento, cioè a conclusione del ciclo di cure con il quale l'evento stesso è stato trattato, occorre inoltrare richiesta di rimborso on line tramite il sito internet della compagnia di Assicurazione.

I documenti devono contenere indicazioni tali da permettere di rilevare:

- lo stato di malattia (diagnosi presunta o effettiva);
- il tipo delle cure prestate.

Queste indicazioni sono indispensabili per consentire, all'atto della liquidazione, la verifica e la corretta imputazione delle spese ai massimali di competenza.

Le fatture e/o parcelle devono contenere la ragione sociale della ditta o il nominativo del professionista che le ha rilasciate; e se trattasi di parcella per visita medica specialistica, anche il titolo di specializzazione del medico.

Per la corretta attribuzione dei rimborsi ai massimali di competenza saranno prese in considerazione le date di emissione dei documenti di spesa (fatture - tickets – ricevute fiscali – scontrini fiscali)

I rimborsi vengono effettuati direttamente ai Soci FADA, con accredito sul codice IBAN che compare tra i dati personali del socio sul sito internet della compagnia di Assicurazione.

PENSIONATI EX SOCI FADA - PROSECUTORI VOLONTARI

Art. 15 Coloro che matureranno i requisiti pensionistici e accederanno alla pensione dal 1 gennaio 2020 potranno proseguire volontariamente la copertura sanitaria assicurativa (di seguito definita "Polizza Sanitaria pensionati ex soci Fondo Fada"), alle seguenti condizioni:

- a. con spese a proprio carico, pagando totalmente e direttamente il premio annuale pro capite stabilito dall'Assicurazione Generali Italia Spa, senza alcun onere economico e/o di altra natura a carico del Fondo Fada;
- b. purché siano in continuità con la copertura della Polizza Sanitaria Fada per i dipendenti in servizio iscritti al Fada;
- c. previa verifica dei requisiti legittimanti l'iscrizione da parte di Generali Italia Spa;
- d. solo limitatamente al periodo di validità ed efficacia della Polizza Sanitaria Fada per i dipendenti in servizio iscritti al Fada, e salvo disdetta e/o diverse determinazioni da parte di Generali Italia Spa.

In ogni caso, il dettaglio delle spese rimborsabili e le condizioni economiche saranno stabilite di anno in anno dall'Assicurazione Generali Italia Spa con i Prosecurori Volontari, quali Assicurati della Polizza Sanitaria pensionati ex soci Fondo Fada, rimanendo estraneo il Fondo Fada ad ogni determinazione e/o accordo in merito.

Tale Polizza disciplina anche tutti gli aspetti normativi, economici ed operativi del rapporto assicurativo tra l'Assicurato, l'Assicurazione Generali Italia Spa e l'Agenzia Generali di Firenze Rifredi.

E' escluso a carico del Fada:

-qualsivoglia contrattazione autonoma con la Compagnia di Assicurazioni, non essendo soci del Fondo ed essendo una prosecuzione meramente volontaria che gli interessati ex soci dovranno concordare direttamente con la Compagnia di Assicurazioni;

-ogni responsabilità e/o obbligo anche economico, a qualsiasi titolo nessuno escluso, del Fondo Fada sia nei confronti dei Prosecurori Volontari sia nei confronti dell'Assicurazione Generali Italia Spa e dell'Agenzia Generali in merito a tale rapporto assicurativo autonomo dei singoli prosecurori volontari.

- qualsiasi onere informativo per eventuali variazioni di una o più condizioni di Polizza Sanitaria pensionati ex soci Prosecuratori Volontari, che dovranno rivolgersi esclusivamente e direttamente all'Assicurazione Generali Italia Spa.

Si ricorda che con l'uscita dall'Azienda si perde la condizione di "Socio FADA", con conseguente cessazione ad ogni effetto del rapporto associativo con il Fondo Fada ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, ivi compreso il diritto alla copertura Solidaristica.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 In caso di disaccordo sulla natura e sulle conseguenze di una malattia o di un infortunio, o di un intervento chirurgico, l'interessato dovrà presentare il suo reclamo al FADA che interverrà presso la Compagnia di Assicurazione per tentare una composizione amichevole della vertenza.

Art. 17 Tutti i dati e le informazioni saranno trattati dai consiglieri FADA secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al Reg. UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute degli iscritti è strettamente riservata. Coloro che ne abbiano notizia per ragioni del proprio mandato sono tenuti al segreto.

Art. 18 Non si procederà ad alcun rimborso nei casi in cui la normativa del presente Regolamento sia stata disattesa da parte dell'iscritto.

Le ricevute, le fatture o altra documentazione non dovranno essere modificate né presentare aggiunte di alcun tipo; nel caso ciò avvenisse dovrà essere apposto timbro e firma a fianco delle correzioni fatte dall'estensore di tale documento.

Nei casi di manifesta volontà di dolo cesserà immediatamente l'iscrizione al FADA con l'obbligo alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, ferme restando le conseguenze sul piano civile e penale.

Art. 19 In relazione alle prestazioni sanitarie sopra indicate, non verranno rimborsate le spese relative ai ticket per rilascio cartella clinica, rinnovo patente, vaccini, quota ricetta, iva, marca da bollo, contributo fisso di digitalizzazione previsto da alcune Regioni per la digitalizzazione degli esami effettuati (come, per esempio, radiografie, ecografie, risonanze magnetiche, TAC, etc.).

Art. 20 La presente regolamentazione annulla e sostituisce ogni altra precedente normativa.

Firenze, 19 Dicembre 2025